



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Provincia di Agrigento

**Ordinanza N.
Data di registrazione**

**30
13/08/2019**

OGGETTO: PROROGA CONTENIMENTO EMISSIONI SONORE PER IL 13 AGOSTO 2019

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 66/2018, inerente il contenimento delle emissioni sonore nei locali pubblici ed aperti al pubblico nei quali si svolge attività di intrattenimento musicale sia con l'uso di strumenti elettroacustici che dal vivo;

Preso atto che nella serata del 13 agosto 2019, come da programma approvato dall'Amministrazione Comunale "Marina di Palma in festa 2019", è stato previsto un momento di folklore internazionale (La lunga notte del Gattopardo)

Valutata l'esigenza di prolungare fino alle ore 04:00 del giorno successivo le emissioni di suoni e la diffusione di musica dei locali pubblici ed aperti al pubblico;

Vista la legge quadro in materia di inquinamento acustico n. 447/1995;

Visto il D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e, s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore" e, s.m.i.;

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" e, s.m.i.;

Visto l'art. 9 della legge 447/95 che dà facoltà al Sindaco di emanare provvedimenti di natura contingibili ed urgenti in materia di contenimento dell'inquinamento acustico, ai fini della salute pubblica e dell'ambiente;

Visti:

- i poteri di Ordinanza conferiti al Sindaco dal vigente D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 9 del T.U. delle leggi di P.S. 18.6.1931, N. 773;
- la legge 21 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990. n. 241 e successive modificazioni;

ORDINA

Modificare temporaneamente la propria ordinanza n. 66/2018, per la sola serata del 13 agosto 2019, prorogando fino alle ore 04:00 del giorno successivo le emissioni di suoni e la diffusione di musica generata dall'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora, anche di immagini, sia che riprodotta dal vivo o con presenza di un disc-jockey, sia che operanti "all'aperto" o "al chiuso", degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Rimane confermato ogni altra disposizioni compresa la parte sanzionatoria contenuta della predetta ordinanza sindacale n. 66/2018.

Tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare e/o intrattenere la propria clientela non dovranno superare i limiti di rumore di cui alla legge 447/1995.

DEMANDA

Alla Polizia Municipale e a tutte le forze dell'ordine è demandato il compito di far rispettare il presente provvedimento.

DISPONE

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale dell'Ente.

Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 e alla l.r. 10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendo i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti al Presidente della Regione siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

Manda copia della presente ordinanza:

- Prefettura di Agrigento;
- Questura di Agrigento;
- Polizia Municipale;
- Commissariato P.S. di Palma di Montechiaro;
- Stazione dei Carabinieri di Palma di Montechiaro.

Sindaco

CASTELLINO STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)